



LA RETTRICE

VISTI

- il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
- il D.M. 11 maggio 1995 e il D.M. 3 luglio 1996 “Modificazioni all’Ordinamento Didattico universitario relativamente alle Scuole di Specializzazione del settore medico”;
- il D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- il D.P.C.M. 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del Contratto di Formazione Specialistica dei medici”;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- il Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 “Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- il Decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716 “Riordino delle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”;
- la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 33 “Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III «Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca» della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33” (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);
- lo Statuto d’Ateneo, emanato con decreto rettorale del 15 marzo 2012 e modificato con decreto rettore del 4 maggio 2020, e in particolare l’art. 40, comma 4 e l’art. 42, comma 4;
- il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale del 23 dicembre 2013 e modificato con decreto rettorale del 18 maggio 2020, e in particolare l’art. 18, comma 9;
- il Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, emanato con decreto rettorale n. 3759 del 1° ottobre 2020;

CONSIDERATA

- la necessità di modificare l’art. 28 del Regolamento, rubricato “Registrazione delle attività formative”, che fa riferimento al libretto elettronico dove il medico in formazione deve riportare dettagliatamente il numero e la tipologia delle attività assistenziali espletate, al fine di incentivare sia la compilazione del “Libretto Elettronico Informatizzato” dagli Specializzandi sia la verifica che la Scuola/Direttore deve effettuare;



TENUTO CONTO

- dell'esame della Commissione regolamenti che, nella seduta del 4 marzo 2025, ha licenziato il testo senza sollevare osservazioni;

RICHIAMATE

- la delibera del Consiglio di amministrazione che, nella seduta del 25 marzo 2025, ha espresso parere favorevole alle modifiche al *Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia*;
- la delibera del Senato accademico che, nella seduta del 15 aprile 2025, ha approvato in via definitiva le modifiche al *Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia*;

DECRETA

sono emanate le seguenti modifiche al *Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia*:

– **Art. 28 - Registrazione delle attività formative**

1. I medici in formazione specialistica e specializzandi non medici sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal Responsabile della struttura presso cui lo specializzando ha svolto la sua formazione.
2. Il libretto personale deve essere redatto esclusivamente su supporti informatizzati per garantirne una adeguata tracciabilità.
3. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica con procedura on line la compilazione del libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma digitalmente il libretto.
4. La mancata o anche la parziale compilazione del libretto, così come la mancata certificazione della congruità delle attività svolte da parte del Direttore comportano l'impossibilità ad essere ammessi alla prova finale per il passaggio all'anno successivo o per il conseguimento del diploma.

Le modifiche al Regolamento, nel testo coordinato allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entrano in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul portale istituzionale di Ateneo

Milano, data della firma digitale.

LA RETTRICE

Marina Brambilla